

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**


- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**R A G U S A**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1898 del 03 SET. 2021

**DIREZIONE U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE**

**OGGETTO: Presa d'atto del parere legale pro veritate dell'Avv. Giovanni Trigona del foro di Palermo - Riconoscimento titolarità 17ª sede farmaceutica di nuova istituzione del comune di Vittoria e autorizzazione all'esercizio della farmacia nei locali siti in Strada Forcone n. 112, Vittoria (Rg), alla società "Farmacia Michele Arcangelo S.r.l".**

L'ESTENSORE

Dott.ssa Elena Mezzasalma

*Elena Mezzasalma*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elena Mezzasalma

*Elena Mezzasalma*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott. Sergio Massimiliano Castellino

*Sergio Castellino*

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione \_\_\_\_\_

Autorizzazione come da prospetto allegato

*[Signature]*  
IL FUNZIONARIO

*[Signature]*  
IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
Dott. Massimo Cicero

Il 03 SET. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Diak, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visti la legge 2.4.1968 n.° 475, il D.P.R. 21.8.71 n.° 1275 e s.m.i., la legge 362 /1991 e s.m.i., la legge 4.8.2006 n° 248, D.L.vo n. 219/06 e la legge 124/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che con D.D.G. n.216 del 18/03/2021 si è preso atto delle opzioni esercitate nel III interpellato e della successiva fase di accettazione, espresse dai candidati presentatisi singolarmente e in associazione, delle sedi farmaceutiche poste in assegnazione secondo quanto previsto dal bando di concorso di cui al D.D.G. 2782/2012 e successive modifiche di cui ai D.D.G. nn. 415/2017 e 1417/2017 e conseguentemente le sedi prescelte sono state assegnate agli stessi;

Visto l'allegato A del D.D.G. n.216 del 18/03/2021 dal quale risulta che la 17ª sede farmaceutica di nuova istituzione del comune di Vittoria è stata assegnata ai candidati in associazione dott. Giuseppe Aiello e dott.ssa Carmela Reale, che per la gestione in forma paritaria della predetta sede, come previsto dalla L. 27/2012 e ss.mm.ii., dovranno costituirsi in società, secondo le tipologie ammesse dalla legislazione vigente, prima del rilascio dell'atto di riconoscimento della titolarità e di autorizzazione all'esercizio da parte della competente Azienda Sanitaria Provinciale;

Vista la nota prot. 131 del 16/04/2021 con la quale i predetti farmacisti, in qualità di soci della società "Farmacia Michele Arcangelo S.r.l.", istituita con atto notarile del 18/02/2021, Rep. 59268 – Raccolta n. 18613, registrato a Catania il 24/02/2021 al n. 6204 ed iscritta al Registro delle Imprese al n° CT-436603, in riferimento al D.D.G. di cui in premessa, comunicano di aver reperito i locali in Strada Forcone n. 112, Vittoria (Rg) per l'ubicazione della sede farmaceutica n. 17 del comune di Vittoria, trasmettono le ricevute dei versamenti effettuati per le tasse di CC.GG., copia conforme all'originale dell'atto costitutivo della società e copia del contratto di affitto dei locali e chiedono che venga attivato l'iter procedurale finalizzato al rilascio del provvedimento di riconoscimento della titolarità della 17ª sede farmaceutica del comune di Vittoria in favore della suddetta società e l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della farmacia medesima;

Visti i bonifici bancari attestanti l'avvenuto pagamento delle tasse CC.GG di rilascio (Euro 1.667,00), del contributo farmacie non rurali (Euro 167,33) e di ispezione (Euro 56,81) e il bollettino di c/c postale della tassa di esercizio (Euro 334,00), per la 17ª sede farmaceutica del comune di Vittoria;


Considerato che, con atto redatto dalla dott.ssa Daniela Corsaro, notaio in Belpasso, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, n. 59268 di repertorio e n. 18613 di raccolta, registrato a Catania il 24/02/2021 al n° 6204, viene costituita tra i dottori Giuseppe Aiello e Carmela Reale, farmacisti regolarmente iscritti all'Albo professionale della provincia di Catania, una Società a Responsabilità Limitata (SRL) denominata "Farmacia Michele Arcangelo S.r.l.", con sede legale nel comune di Belpasso (Ct), avente per oggetto esclusivo la gestione della farmacia che verrà assegnata pro quota ai suddetti dottori, partecipanti in forma associata al concorso straordinario per sedi farmaceutiche indetto con D.D.G. 2782/2012 e utilmente classificatisi nella graduatoria approvata con D.D.G. 2024 del 18/10/2017, nonché di altre farmacie con le modalità e nei termini previsti dalla Legge 124/2017;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Torrisi




---

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Raffaele Elia



---

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Angelo Aliquo



---

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

---

**Visto** che il capitale sociale è fissato e diviso in quote sottoscritte dai soci in ragione di una quota per ciascuno pari al 50% (art. 3 dell'atto costitutivo);

**Visto** l'art.4 dell'atto costitutivo con il quale la direzione tecnica della farmacia viene affidata al dott. Giuseppe Aiello, che accetta l'incarico;

**Viste** le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dalla dott.ssa Carmela Reale la quale, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, dichiara di aver conseguito la laurea in Farmacia presso l'Università degli Studi di Catania, di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista presso l'Università degli Studi di Catania, di essere iscritta all'Albo professionale dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Catania al numero 1249, che dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania non risulta nulla a proprio carico e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo n. 159/2011;

**Viste** le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dal dott. Giuseppe Aiello, il quale, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, dichiara di aver conseguito la laurea in Farmacia presso l'Università degli Studi di Catania, di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista presso l'Università degli Studi di Catania, di essere iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Catania al numero 3505, che dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania non risulta nulla a proprio carico, e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo n. 159/2011;

**Dato atto** che in data 21/04/2021 con prot n. 20202 e in data 13/05/2021 con prot. n. 23880 sono stati trasmessi a questa ASP dall'Assessorato Salute due esposti ove si evidenziava che il Dott. Aiello, prima della predetta assegnazione, avrebbe perso uno dei requisiti previsti dal bando posto, nello specifico quello che prevede che il farmacista partecipante non deve aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni, requisito che deve permanere fino al momento della assegnazione della sede;

**Che** a seguito della richiesta dell'Assessorato Salute di *"predisporre tutti gli opportuni accertamenti e le verifiche inerenti le contestazioni mosse, notiziando in merito alle determinazioni assunte in esito alla verifica effettuata"*, con nota prot. U- 0017250 del 14.5.2021 questa ASP ha avviato un procedimento amministrativo per l'accertamento delle eventuali cause di decadenza del Dott. Giuseppe Aiello dalla assegnazione della sede farmaceutica n. 17 di Vittoria per possibile violazione dell'art. 12 comma 1 della legge n. 475/1968;

**Che** con pec acquisita al nostro protocollo il 20/05/2021 n. E- 0017901 il dott. Aiello trasmetteva la propria memoria difensiva ex. art. 10 bis L. 241/90 all'interno della quale rilevava la irritalità ed irricevibilità degli esposti, affermando trattarsi di un illegittimo ed inammissibile intervento da parte di terzi carenti di interesse nel procedimento amministrativo finalizzato alla emissione del provvedimento di riconoscimento della titolarità ed autorizzazione all'esercizio della farmacia n. 17 di Vittoria;

**Che** successivamente con nota prot. U-0019020 del 28/05/2021, in rapporto ai suindicati esposti, questa ASP comunicava al Dott. G. Aiello l'archiviazione del procedimento di decadenza per insussistenza dei presupposti;

**Considerato che in data 05/07/2021 veniva notificato a questa ASP** il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dal dott. Belluardo Valerio, all'interno del quale risultava sostenuta la decadenza in capo al dottor. Aiello, alla luce del combinato disposto tra l'art. 2 e gli artt. 12 e 13 del citato Bando regionale;

**Considerato che in data 15/07/2021 veniva notificato a questa ASP** il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dalla Dott.ssa Russo Agatella Fiorenza, all'interno del quale viene sostenuta la decadenza in capo al dottor. Aiello, alla luce del combinato disposto tra l'art. 2 e gli artt. 12 e 13 del Bando, poiché nel corso dei dieci anni antecedenti all'assegnazione, la farmacia di cui era titolare il dott. Giuseppe Aiello, era risultata oggetto di cessione;

**Considerato** che l'atto oggetto principale di impugnazione è risultato essere il Decreto del Dirigente Generale n. 216 del 18.3.2021 e che i ricorsi vertono in particolare sull'accertamento dei requisiti di partecipazione al Bando Straordinario emanato dalla Regione in capo al dott. G. Aiello;

**Che in ragione** della complessità giuridica della questione – anche in ordine all'Autorità che debba accertare e pronunciarsi sul perdurare dei requisiti di partecipazione al Bando, se l'Assessorato della Salute – Servizio 7 Farmaceutica- o questa ASP e, nel merito, il configurarsi dell'ipotesi di decadenza in capo al dott. Aiello Giuseppe - la Direzione Strategica dell'ASP di Ragusa, con nota prot. n. U-0026606 del 04/08/2021 ha ritenuto opportuno richiedere un parere legale pro-veritate all'Avv. Giovanni Trigona del foro di Palermo sui seguenti punti:

- 1) se il Dott. Aiello abbia perso i requisiti per via delle diverse cessioni e per le attività di compravendita variamente poste in essere e per l'effetto possa dirsi decaduto dalla graduatoria;
- 2) il soggetto giuridico a cui spetta l'accertamento circa l'attualità, ed il mantenimento nel tempo, dei requisiti di partecipazione al concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche (se quindi è compito di questa ASP o dell'Assessorato);
- 3) se in presenza di due ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, nelle more che si pronunci l'Autorità adita, questa ASP debba sospendere l'iter di apertura della predetta Farmacia che deve concludersi entro e non oltre il 18/09/2021, o possa proseguire nella verifica delle condizioni per l'apertura dell'esercizio;

**Preso atto** che in data 20/08/2021 l'Avvocato designato ha dato seguito all'incarico trasmettendo il proprio parere *pro veritate* richiesto dal quale emerge che:

- gli atti posti in essere dal Dott. Aiello Giuseppe non sono da considerare come cessioni e /o compravendite a cui applicare la normativa escludente, posto che ci si trova di fronte ad una fattispecie peculiare alla quale non è ancora seguita una giurisprudenza da comparare;
- con il D.D.G 216 del 18/03/2021 del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Regione Sicilia è stata demandata all'ASP di Ragusa l'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità e dell'autorizzazione all'apertura;
- ove ricorrano i requisiti di legge, l'ASP di Ragusa potrà esercitare il potere discrezionale di sospendere i propri provvedimenti ove ricorrano i presupposti per l'esercizio dell'autotutela, in ordine a quanto demandate dalla Regione Sicilia;

**Ritenuto** che con nota prot. U-0004568 del 26/08/2021, preso atto del parere legale pro veritate dell'Avv. Giovanni Trigona del Foro di Palermo, la Direzione Strategica dell'ASP di Ragusa ha ritenuto non sussistere i presupposti di opportunità in ragione dei quali sospendere il provvedimento de quo, nelle more che si pronunci l'autorità adita dai ricorrenti;

**Preso atto** delle dichiarazioni sostitutive di certificazione redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dai dottori Carmela Reale e Giuseppe Aiello, i quali, consapevoli delle sanzioni penali

previste in caso di dichiarazione mendace, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 392/91 e s.m.i., di non aver aperto sedi farmaceutiche, anche in forma societaria, in altra Regione a seguito di concorso straordinario di cui alla L. 27/2012, di non essere titolare o socio, a qualunque titolo, di altra sede farmaceutica, di non essere titolare di sedi farmaceutiche rurali sussidiate, di non aver alienato farmacia negli ultimi dieci anni e che permangono le condizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Siciliana;

**Viste** le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative al monitoraggio rapporti tra ASP e soggetti esterni- Enti/Società (L.190/2012 art.1c.9 lett.e) redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dai dottori Carmela Reale e Giuseppe Aiello

**Preso atto** che l'istanza di riconoscimento della titolarità della 17<sup>a</sup> sede farmaceutica di nuova istituzione del comune di Vittoria è stata regolarmente pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questa Asp e a quella del comune di Vittoria e che avverso alla medesima non sono state presentate opposizioni;

**Vista** la Perizia Giurata in carta legale del 06/05/2021 a firma dell'Arch. Davide Modica attestante che i locali della farmacia Michele Arcangelo S.r.l. con ingresso al civico 112 della Strada Forcone in Vittoria (Rg) ricadono nell'ambito della sede di appartenenza n.17 del comune di Vittoria (Rg) e che distano più di 200 metri dagli altri esercizi farmaceutici ubicati in Vittoria (Rg) (misurazione effettuata dalle rispettive soglie d'ingresso secondo la via pedonale più breve);

**Vista** la nota prot. 25736 del 28/06/2021 della Direzione Territorio e Patrimonio del Comune di Vittoria con la quale si esprime esito positivo in ordine alla verifica richiesta dall'U.O.C. Farmaceutica Territoriale dell'ASP di Ragusa di appartenenza dei locali della nuova sede farmaceutica della società Farmacia Michele Arcangelo S.r.l. siti in Strada Forcone n. 112, Vittoria alla 17<sup>a</sup> sede farmaceutica della pianta organica del comune di Vittoria;

**Vista** la nota prot. n. 24586/5716/P.M. del 21/06/2021 del Corpo di Polizia Municipale del comune di Vittoria, con la quale si comunica che la distanza tra soglia e soglia per la via pedonale più breve tra i locali della Farmacia Michele Arcangelo S.r.l., sita in Strada Forcone n. 112, Vittoria e quelli della farmacia ad essa più vicina, Farmacia Guastella di Guastella Valentina & C. s.n.c., sita in Strada Forcone n. 58, risulta essere di m 268 (distanza superiore ai 200 m previsti dalla normativa vigente);

**Vista** la planimetria e la relazione tecnica del 22/04/2021 dei locali della suddetta farmacia, su scala 1:100, con layout di arredi e attrezzature, sottoscritta dall'arch. Davide Modica;

**Vista** la segnalazione certificata per l'agibilità dei locali presentata il 15/07/2021 al comune di Vittoria;

**Vista** la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dei locali a firma del sig.re Trusso Zirna Enrico legale rappresentante dell'impresa Domotek S.r.l.;

**Vista** la dichiarazione di conformità dell'impianto di climatizzazione dei locali a firma sig.re Trusso Zirna Enrico legale rappresentante dell'impresa Domotek S.r.l.;

**Vista** la ricevuta prot. 17391 del 28/08/2021 della pratica presentata al SUAP di Vittoria dalla farmacia Michele Arcangelo S.r.l. relativa alla SCIA sanitaria per attività a sede fissa ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 e alla SCIA per esercizio di vicinato nel settore alimentare;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dal dr Giuseppe Aiello, il quale consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, dichiara che la società denominata "Farmacia Michele Arcangelo S.r.l." è iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di Commercio del SUD EST Sicilia dal 22/03/2021, con codice fiscale e numero d'iscrizione 05819320879 e con numero di Repertorio Economico ed Amministrativo CT-436603;

**Preso atto** che la Commissione di Ispezione e Vigilanza di questa ASP ha provveduto all'ispezione dei locali (verbale prot.350/CIV del 31/08/2021) e che dal sopralluogo è stato accertato che i locali siti in Strada Forcone n. 112, Vittoria, sono idonei dal punto di vista igienico sanitario e la loro planimetria presentata all'U.O.C. Farmaceutica Territoriale dell'ASP di Ragusa corrisponde allo stato di fatto;

**Visto** l'art.8 comma 2, della Legge n. 362/91 e succ. mod. (L. 124/2017) che fa obbligo ai soci di comunicare entro sessanta giorni lo statuto della società ed ogni successiva variazione alle autorità competenti;

**Considerato** che è necessario rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, in ragione della necessità di effettuare entro la scadenza del 18.09.2021 la seconda ed ultima ispezione della CIV dell'ASP di Ragusa con i prodotti farmaceutici all'interno della farmacia prima dell'apertura al pubblico dell'esercizio;

**Dato atto** che il Direttore dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

## **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

**Prendere atto del parere *pro veritate*** redatto dall'Avvocato Trigona ed in virtù del quale emerge che:

1. gli atti posti in essere dal Dott. Aiello Giuseppe non sono da considerare come cessioni e /o compravendite a cui applicare la normativa escludente, posto che ci si trova di fronte ad una fattispecie peculiare alla quale non è ancora seguita una giurisprudenza da comparare;
2. con il D.D.G 216 del 18/03/2021 del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Regione Sicilia è stata demandata all'ASP di Ragusa l'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità e dell'autorizzazione all'apertura;
3. ove ricorrano i requisiti di legge, l'ASP di Ragusa potrà esercitare il potere discrezionale di sospendere i propri provvedimenti ove ricorrano i presupposti per l'esercizio dell'autotutela, in ordine a quanto demandatole dalla Regione Sicilia;

**Stabilire** in ragione di tale parere di potere riconoscere la titolarità della 17<sup>a</sup> sede farmaceutica urbana, di nuova istituzione, del comune di Vittoria ed autorizzare l'esercizio della farmacia nei locali siti in Strada Forcone n. 112, Vittoria (Rg) (di cui alla planimetria che fa parte integrante del presente Atto), alla società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Michele Arcangelo S.r.l.", dei dott.ri Giuseppe Aiello e Carmela Reale, farmacisti, iscritti all'Albo dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Catania;

**Prendere atto** che la **direzione tecnica** della farmacia è affidata al **dott. Giuseppe Aiello** e che i soci sono vincolati, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio, a mantenere la gestione associata della farmacia su base paritaria e non potranno altresì, per lo stesso periodo di tempo, modificare la compagine sociale mediante cessione di quote sociali che consentano l'ingresso di nuovi soci;

**Stabilire** con il presente provvedimento di attribuire alla citata farmacia il n. 207 quale **codice convenzionale SSN**;

**Fare obbligo** ai predetti soci di trasmettere alle autorità competenti (FOFI, Ordine dei Farmacisti e Assessorato regionale della Salute) entro sessanta giorni, eventuali modifiche intervenute nello statuto della società ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 362/91 e della L. 124/2017 e ss.mm.ii.;

**Notificare** a mezzo pec il presente provvedimento ai soci della Farmacia Michele Arcangelo S.r.l.;

**Trasmettere**, così come richiesto, copia del presente atto all'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 7;

**Stabilire** di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva in ragione della necessità di effettuare, entro la scadenza del 18.09.2021, la seconda ed ultima ispezione della CIV dell'ASP di Ragusa con i prodotti farmaceutici all'interno della farmacia prima dell'apertura al pubblico dell'esercizio.

